



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 17 della Giunta comunale

OGGETTO: Affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme. Indizione gara di asta pubblica art. 19 L.P. 19 luglio 1990 n. 23. Approvazione atti di gara con contestuale prelevamento dal Fondo di riserva. Nomina responsabile del procedimento.

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di febbraio alle ore 17.30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.			REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)	
Presenti i signori:			Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22.02.2022 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. Addì 22.02.2022	
Larger Marco	Sindaco	Presente ☒ Assente ☐	IL SEGRETARIO Dott. Marcello Lazzarin	
Betta Andrea	Assessore	☒ ☐		
Ianniello Elena	Assessore	☒ ☐		
Tenaglia Francesca	Assessore	☒ ☐		
Zorzi Fulvio	Assessore	☒ ☐		
Assiste il Segretario Comunale dott. Marcello Lazzarin.				
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Marco Larger, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.				

OGGETTO: Affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme. Indizione gara di asta pubblica art. 19 L.P. 19 luglio 1990 n. 23. Approvazione atti di gara con contestuale prelevamento dal Fondo di riserva. Nomina responsabile del procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita l'esposizione del Relatore;

Visto il contratto stipulato con in data 14.06.2016, rep. nr. 1141 A.P., con il quale si concedeva in affitto l'azienda "bar Bastianazzo" per anni 6 sino al 13.06.2022;

Considerato che in tale contratto era previsto un eventuale rinnovo a scadenza per uguale periodo a seguito di apposito provvedimento;

Preso atto che la ditta attuale gestore, con nota prot. nr. 6493/2021, ha comunicato all'Amministrazione comunale il mancato interesse al rinnovo;

Visto quanto sopra esposto, è interesse dell'Amministrazione provvedere a porre a reddito l'immobile procedendo con l'indizione di asta pubblica per l'affitto;

Ritenuto, da parte della Giunta comunale, dopo un'approfondita valutazione circa le varie, possibili opzioni di utilizzo dell'immobile, di procedere ad un nuovo affitto pluriennale dello stesso. Il canone annuo iniziale a base di gara, tenuto conto delle problematiche emerse in relazione alle pregresse gestioni dell'immobile, della perdurante situazione di crisi economica dovuta dalla Pandemia di Covid 19, della valenza della struttura dal punto di vista sociale-turistico e dei servizi di interesse generale richiesti al gestore, viene fisato in Euro 4.000,00, al netto dell'IVA, prezzo che viene ritenuto congruo. Dato il valore economico dell'operazione, il contraente verrà individuato attraverso l'esperimento di una asta pubblica – ex art. 19 della L.P. nr. 23/1990 e s.m.- aperta a tutti coloro che risultino essere in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso;

Visti ed esaminati il bando di gara e relativi allegati (All. B) per l'affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo" di Molina di Fiemme e ritenuto di farne integralmente propri i contenuti;

Considerato che come prescritto dalla L.P. 23/1990, è necessario pubblicare un estratto della gara su un quotidiano locale;

Ritenuto pertanto di assumere a carico del bilancio comunale la spesa presunta di Euro 1.210,00.-;

Rilevato che lo specifico capitolo di bilancio –attualmente in esercizio provvisorio- non risulta adeguatamente stanziato e che pertanto occorre contestualmente integrare lo stesso mediante prelevamento dal Fondo di riserva;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 309 del 30.12.2021 col quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31.03.2022 e che quindi è stato autorizzato fino a tale data l'esercizio provvisorio;

Dato atto che l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 prevede al punto 8.12 che "Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il Fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.";

Ritenuto che il presente prelevamento dal Fondo di riserva sia necessario al fine di poter procedere celermente all'avvio della gara per l'affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo";

Ritenuto di dover dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere ad una sollecita pubblicazione dell'avviso;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Vista la L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss. mm;

Vista la L.P. nr. 19.07.1990, n. 23 e s.m., nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 di data 28.12.2000 e s.m.;

Visto il bilancio il bilancio pluriennale 2022-2024 in esercizio provvisorio;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di indire, per quanto espresso in premessa, all'esperimento di gara concernente l'affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo" di Molina di Fiemme, da destinare a bar, attivando allo scopo, la procedura di gara disciplinata dall' articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
2. Di approvare, allo scopo, il bando di gara e relativi allegati, documentazione tutta che si allega alla presente deliberazione (all. B), quale parte integrante e sostanziale e che prevede le seguenti principali caratteristiche di contratto da stipulare in forma di scrittura privata:
 - a) durata della locazione: anni 6 (sei), con rinnovo per altri 6 anni, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978 (fatte salve le ipotesi di legittimo diniego)
 - b) canone annuale posto a base d'asta: Importo del canone di locazione /su base annuale posto a base d'asta: Euro 4.000,00.-/annuali (dicesi in lettere: quattromila/00); aggiornamento del canone: automatico mediante applicazione del 75% della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.
 - c) cauzione: pari ad una annualità del canone contrattuale;
 - d) spese contrattuali: tutte in capo al conduttore, eccetto le spese di registrazione del contratto che saranno ripartite in parti uguali il Comune e l'affittuario come per legge;
3. Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai fini della presente gara il Segretario comunale;
4. Di incaricare il Segretario comunale per gli adempimenti ulteriori e conseguenti;
5. Di disporre la pubblicazione del bando di gara e di tutta la relativa documentazione per estratto su quotidiano locale, e integralmente con i relativi allegati all'Albo pretorio telematico del Comune di Castello-Molina di Fiemme all'indirizzo internet www.comune.castellomolina.tn.it, e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, e di richiedere la pubblicazione ai comuni delle Comunità della Val di Fiemme, Val di Fassa e Valle di Cembra;
6. Disporre, per i motivi in premessa esposti, il prelevamento della somma di Euro 1.210,00.- dal Fondo di riserva, iscritto al cap. 1899/490, cod. 1.20.1.10, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in esercizio provvisorio, la cui attuale dotazione disponibile ammonta a complessivi Euro 28.000,00.-;
7. Di destinare la suddetta somma all'impinguamento del capitolo di spesa 1234/190, cod. 1.1.2.3, indicato nel prospetto predisposto dall'Ufficio Contabilità, bilancio ed economato, prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. C), il cui attuale stanziamento risulta insufficiente in relazione alle reali necessità finanziarie rivelatesi;
8. Di dare atto che, a seguito del I° prelevamento effettuato con il presente provvedimento, la dotazione del Fondo di riserva scende ad Euro 26.790,00.-;
9. Di dare atto che si provvede contestualmente ad effettuare le opportune e conseguenti variazioni di cassa di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, come da prospetto allegato (all. D);
10. Di dare atto che risulta conseguentemente modificato, in soli termini finanziari, l'atto programmatico di indirizzo approvato con delibera G.C. nr. 37/2021;
11. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione del presente provvedimento al Consiglio comunale, ex art. 175, comma 5-ter del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm.;
12. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Marco Larger -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castello di Fiemme, li 22.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Castello di Fiemme, li 17.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 22.02.2022.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 04.03.2022.

Castello di Fiemme, li 22.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Marcello Lazzarin -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affitto dell'azienda "Bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme. Indizione gara di asta pubblica art. 19 L.P. 19 luglio 1990 n. 23. Approvazione atti di gara con contestuale prelevamento dal Fondo di riserva. Nomina responsabile del procedimento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, lì 17.02.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Lazzarin

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm. e dell'art. 22 e ss. del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017, si attesta la copertura finanziaria della spesa proposta nella deliberazione in oggetto.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod.	Cap.	Anno	N. Impegno
1.1.2.3	1234. 190	2022	
1.20.1.10	1899. 490	2022	

Castello di Fiemme, lì 17.02.2022



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ,
BILANCIO ED ECONOMATO
Dott.ssa Daniela March

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale

n. 17 dd. 17.02.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Lazzarin

Prot.

Castello Molina di Fiemme,



PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

BANDO D'ASTA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE - A MEZZO DI CONTRATTO DI AFFITTO - DELL'AZIENDA DENOMINATA "BAR BASTIANAZZO" A MOLINA DI FIEMME.

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme esperisce un'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l'individuazione del soggetto al quale affidare l'azienda costituita dal complesso organizzato dei beni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sita nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, località Molina di Fiemme, in Via Rogge, consistente nello chalet-bar e relativi arredi ed attrezzature esistenti, tramite la stipulazione di un contratto di locazione.

2. DESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA GESTIONE

Lo chalet potrà essere destinato esclusivamente all'attività di bar, con somministrazione di pasti veloci. L'esercizio è aperto al pubblico secondo l'art. 2 comma 1 lett. a) punto 2 e lett. b) punto 1 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e s.m., e come da planimetria allegata.

Non sono ammessi l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm., ed è **vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi tipo che consentano agli utenti vincite in denaro.**

Il canone a base di gara è stabilito in Euro 4.000,00=/annuali (quattromila/00), e sarà aggiornato anno per anno nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'anno precedente.

La durata del contratto d'affitto è determinata in **anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni,** con decorrenza presunta dal 14 giugno 2022 salvo una richiesta di anticipazione del periodo di inizio affitto da parte dell'Amministrazione comunale.

Come prescritto dall'art. 5 c. 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. sono tuttavia esclusi il rinnovo o la proroga taciti. Qualora il gestore intenda rinnovare il contratto, dovrà farne richiesta all'altra parte prima della scadenza.

Lo Schema di contratto di affitto, contenente tutte le clausole che disciplineranno la gestione, e le planimetrie dei locali, sono allegati al presente bando.

3. DISCIPLINA DELLA GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente Bando e, per quanto in esso non previsto, dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e s.m.) e dalla normativa statale in materia di contratti per quanto applicabile.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli interessati ad assumere in affitto la gestione del bar sono invitati a partecipare alla gara presentando la propria migliore offerta secondo le modalità e i criteri di seguito specificati. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base, ai sensi degli artt. 19 e 18 c. 13 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. in combinato disposto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Non ci sono diritti di prelazione.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche, le imprese individuali, le società commerciali, cooperative e consorzi, enti o associazioni, nonché i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale in conformità all'art. 24 della L.P. 23/1990 e ss.mm., aventi i requisiti previsti dal bando.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:

- requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. e all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;
- requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.;
- i raggruppamenti temporanei di imprese in conformità all'art. 24 della L.P. 23/1990 e ss.mm. e alla normativa statale applicabile.

Ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., non possono partecipare imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed **escluderà** i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire,

entro e non oltre le ore ____ del giorno_____

pena la tassativa esclusione, al seguente indirizzo:

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Via Roma nr. 38

38030 Castello-Molina di Fiemme (TN)

un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta la dicitura: **“Offerta per l'asta per l'assegnazione del contratto di affitto per gestione della azienda Bar Bastianazzo”**. Dovranno essere altresì indicati il **nominativo e l'indirizzo dell'offerente**. Almeno il lembo di chiusura del plico non pre-incollato dal produttore dovrà essere inoltre **controfirmato** dall'offerente e **sigillato con ceralacca o nastro adesivo**

trasparente o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto; in caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Il plico dovrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- plico analogo alla raccomandata con avviso di ricevimento inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta **esclusivamente** all'Ufficio Protocollo del Comune di Castello-Molina di Fiemme in orario d'ufficio. Della consegna a mano verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta indicante l'ora e la data.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora spedite mediante raccomandata A.R.** consegnata all'ufficio postale o all'ufficio accettante entro il termine di scadenza e **anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore** o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La presentazione dell'offerta comporta, da parte del concorrente, la conoscenza e l'accettazione delle modalità previste dal bando e dal contratto.

Tale plico dovrà contenere:

A) DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, ALLA CONOSCENZA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CONDIZIONI DI AFFITTO E DI RITENERE L'OFFERTA NEL COMPLESSO REMUNERATIVA, come segue:

A1) A comprova del possesso dei requisiti professionali e morali richiesti ai sensi dell'art. 5 della L.P. 9/2000 e s.m. e dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m., e dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, **DICHIARAZIONE**, successivamente verificabile, **del concorrente** resa in carta semplice, riportante il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale o partita IVA del concorrente, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata (eventuali) e, nel caso di società, associazione o ente l'esatta ragione/denominazione sociale, la sede e la partita IVA o il codice fiscale e gli altri dati, come appena descritti, del legale rappresentante o del delegato in grado di impegnare la società, l'associazione o l'ente, e contenente quanto segue:

(si precisa che i **requisiti professionali** di cui ai successivi punti a) devono essere posseduti, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, mentre i **requisiti morali** di cui ai successivi punti b) devono essere posseduti, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m., e in caso di impresa individuale dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale):

1. Se trattasi di persona fisica (NON ancora iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.):

- a) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
 - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in

qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; si precisa che non sono considerati validi i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS

- ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 - ad) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
 - a2) ovvero, *in alternativa*, dichiarazione contenente il nome e il cognome del soggetto che il richiedente si impegna a nominare quale preposto alla conduzione dell'esercizio del Bar sito nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, località Molina di Fiemme, in Via Rogge, soggetto che è a sua volta tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti morali e professionali e di accettazione di cui al successivo punto B);
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;
 - bh) l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m..
- Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena

accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che il richiedente non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti.

2. Se trattasi di imprenditore individuale (già iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.):

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante di essere iscritto presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____ e attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
 - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; si precisa che non sono considerati validi i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS
 - ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 - ad) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI, VII-II,III,IV,V-VIII);
- a2) ovvero, in alternativa, dichiarazione contenente il nome e il cognome del soggetto che il richiedente si impegna a nominare quale preposto alla conduzione dell'esercizio del Bar sito nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, località Molina di Fiemme, in Via Rogge, soggetto che è a sua volta tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti morali e professionali e di accettazione di cui al successivo punto B);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;
 - bh) l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m..
- Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che il richiedente non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti.

3. Se trattasi di società:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante l'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____, nonché attestante il possesso in capo agli stessi di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
 - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,

entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; si precisa che non sono considerati validi i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS

- ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 - ad) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
 - a2) ovvero, *in alternativa*, dichiarazione contenente il nome e il cognome del soggetto che il richiedente si impegna a nominare quale preposto alla conduzione dell'esercizio del Bar sito nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, località Molina di Fiemme, in Via Rogge, soggetto che è a sua volta tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti morali e professionali e di accettazione di cui al successivo punto B);
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante:
 - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;
 - bh) l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.
- e di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf) e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, anche alle lettere bb), bc), bd), be), bg) e bh).
- Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, semprechè non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato, attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo.

Le dichiarazioni b) e c) devono fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- gli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di Società di Capitali;

Qualora il legale rappresentante o il delegato non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle misure, delle condanne e delle sanzioni di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

La dichiarazione d), per i reati di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. deve fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- gli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di Società di Capitali;

- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che il richiedente non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti.

Qualora la domanda sia presentata dal **delegato** della società, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia della **delega, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, dalla quale risulti l'attribuzione del potere di gestire un esercizio di somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e di compiere tutti gli atti a tal fine necessari.

4. Se trattasi di associazione o ente:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante l'iscrizione dell'associazione o dell'ente alla C.C.I.A.A. di _____ (solo se iscritti), nonché attestante il possesso in capo agli stessi di uno dei seguenti requisiti professionali:

aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla

iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; si precisa che non sono considerati validi i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS

- ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 - ad) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
 - a2) ovvero, *in alternativa*, dichiarazione contenente il nome e il cognome del soggetto che il richiedente si impegna a nominare quale preposto alla conduzione dell'esercizio presso Molina di Fiemme a Castello-Molina di Fiemme, soggetto che è a sua volta tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti morali e professionali e di accettazione di cui al successivo punto B);
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato attestante:
 - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;
 - bh) l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.
- e di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf) e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, anche alle lettere bb), bc), bd), be), bg) e bh).
- Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o dal delegato, attestante di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali e, nel solo caso di domanda presentata dal legale rappresentante, di **essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo.

Le dichiarazioni b) e c) devono fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- il legale rappresentante.

Qualora il legale rappresentante o il delegato non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle misure, delle condanne e delle sanzioni di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi;

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

La dichiarazione d), per i reati di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. deve fare espresso riferimento alla situazione penale dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- il legale rappresentante.

- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che il richiedente non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti.

Qualora la domanda sia presentata dal **delegato** dell'associazione o dell'ente, la richiesta dovrà essere accompagnata da copia conforme all'originale della **delega, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, dalla quale risulti l'attribuzione del potere di gestire un esercizio di somministrazione al pubblico di pasti veloci e bevande e di compiere tutti gli atti a tal fine necessari.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, si rimanda agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m. (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Lo schema di dichiarazione di cui al modello allegato 1) al presente bando dovrà in tal caso essere integrato di conseguenza.

La persona fisica, l'associazione o l'ente, qualora aggiudicatari, dovranno svolgere il servizio in conformità alla normativa in materia commerciale e fiscale, provvedendo alle necessarie registrazioni, iscrizioni ed adempimenti.

Qualora il richiedente intendesse gestire l'esercizio a mezzo di un **preposto**, lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti professionali e morali richiesti ai punti a) e b) del punto A1) del presente paragrafo 5. La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare dell'esercizio non provveda direttamente all'effettiva conduzione dello stesso; non è necessaria per la conduzione di massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al punto a) e quindi sia obbligato a gestire l'esercizio a mezzo di un preposto, anziché la dichiarazione di cui al punto a) **dovrà essere compilata la dichiarazione di cui al punto a2) e dovrà essere inserita nel plico contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione**, l'ulteriore dichiarazione resa dal preposto di cui al successivo

punto B). La medesima dichiarazione di cui al punto B) è inoltre richiesta qualora il concorrente, pur in possesso dei requisiti professionali, non possa provvedere direttamente alla gestione dell'esercizio pubblico.

I requisiti di partecipazione di cui al presente punto A1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione**.

In luogo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle autocertificazioni di cui al presente punto, il concorrente potrà produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione.

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte in originale dal soggetto dichiarante. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa va accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si ricorda inoltre che le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; gli altri dati dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

A2) DICHIARAZIONE di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, e di ritenere, l'offerta che si produce nel complesso remunerativa. **Dovrà essere attestato in questa sede, a pena di esclusione, di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione del compendio oggetto di locazione.**

A3) DICHIARAZIONE di assenza di posizione debitorie nei confronti del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Non potranno partecipare alla gara i soggetti che hanno aperte ancora posizioni debitorie nei confronti della presente Amministrazione comunale.

Alle dichiarazioni di cui ai punti A1), A2) e A3) visti i contenuti, dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Per le dichiarazioni previste ai punti A1), A2) e A3) potrà essere utilizzato il modello allegato 1) al presente bando, allegando una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si avverte che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale modello dovrà essere integrato con l'indicazione dell'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti di servizio che verranno svolte da ciascuna impresa (la mandataria deve eseguire la prestazione in misura maggioritaria), nonché, solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all'art. 24 della L.P. 23/1990 e s.m. e dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e prodotto da parte di ciascuna impresa raggruppata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa o suo procuratore.

Le comunicazioni in merito alla presente procedura di gara saranno effettuate presso l'indirizzo di residenza o di sede dichiarato, a meno che l'offerente non indichi espressamente un diverso indirizzo di domicilio, al quale ricevere le comunicazioni.

B) (EVENTUALE, solo in caso di nomina di un preposto) DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI DA PARTE DEL PREPOSTO

A comprova del possesso dei requisiti professionali e morali richiesti ai sensi dell'art. 5 della L.P. 9/2000 e s.m. e dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m., **DICHIARAZIONE**, successivamente verificabile, del **preposto** resa in carta semplice, riportante il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale o partita IVA del preposto, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata (eventuali), e contenente quanto segue:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - aa) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
 - ab) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; si precisa che non sono considerati validi i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS
 - ac) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
 - ad) può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, anche il possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi;

bh) l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m..

Si precisa che nelle ipotesi di cui alle lettere bb), bc), bd), be), bf) e bg), il periodo per il quale risultano mancare i requisiti di onorabilità ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempreché non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

c) dichiarazione di impegno ad accettare l'incarico di preposto alla conduzione dell'esercizio del Bar sito nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, località Molina di Fiemme, in Via Rogge in caso di aggiudicazione a favore del richiedente, da indicare con nome e cognome o ragione sociale.

Qualora il richiedente non sia in possesso del requisito professionale, la mancata individuazione del preposto in sede di offerta e la mancata produzione delle dichiarazioni di cui al presente punto B), comporterà **l'esclusione dell'offerta**.

I requisiti di cui al presente punto B) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione**.

In luogo delle autocertificazioni di cui al presente punto, il preposto potrà produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione.

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte in originale dal soggetto dichiarante. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa va accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si ricorda inoltre che le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; gli altri dati dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Per le dichiarazioni previste al punto B), potrà essere utilizzato il modello allegato 2) al presente bando, allegando una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui ai punti A e B del presente paragrafo 5 (ivi compresa la mancata sottoscrizione o allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara. Si preavvisa che non è sanabile, e che pertanto determinerà l'esclusione dalla gara, la completa assenza di tutte le dichiarazioni richieste al punto A1) o al punto A2) o al punto B) (se necessaria) del presente paragrafo 5.

C) CAUZIONE PROVVISORIA:

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto A) ed eventualmente B), dovrà essere presentata e inserita nel plico, esternamente alla busta chiusa contenente l'offerta economica, ai sensi dell'art. 65 del R.D.

23.05.1924 n. 827 la prova della costituzione del deposito cauzionale provvisorio d'asta di **Euro 400,00.= (euro quattrocento/00)**, pari al 10% dell'importo a base di gara (un canone annuo) a favore del Comune di Castello-Molina di Fiemme, a garanzia della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi presso il Tesoriere comunale Banca Intesa S. Paolo S.p.A. CODICE IBAN: IT59U0306901856100000301113.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante garanzia fideiussoria costituita nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di pari importo. In tale caso la fideiussione dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:

- a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Castello-Molina di Fiemme in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- b) la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Castello-Molina di Fiemme a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta
- d) il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2° comma del codice civile.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore, con autentica notarile contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria, oppure accompagnate in allegato da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m., in copia su supporto cartaceo corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio alla data di presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale, eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione. In ogni caso la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta per il suo esatto ammontare e pertanto non è ammesso il versamento successivo o la costituzione successiva, integrale o parziale, del relativo importo.

Non sarà ritenuto valido, e comporterà quindi l'esclusione dalla gara, l'inserimento di denaro contante direttamente nel plico.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione provvisoria per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo classificato in graduatoria, per i quali lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dagli altri concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

D) OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica **deve essere redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 16,00)** e deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, cittadinanza e codice fiscale del concorrente e, nel caso di società, associazione o ente dovrà essere indicata l'esatta ragione/denominazione sociale, la sede e la partita IVA o il codice fiscale e gli altri dati, come appena descritti, del legale rappresentante o del delegato in grado di impegnare la società, l'associazione o l'ente
- b) l'importo del **canone annuale, al netto di I.V.A.**, da indicarsi sia in cifre che in lettere, che il concorrente offre per la gestione del bar, attraverso la stipulazione di contratto d'affitto; l'offerta deve essere formulata **esclusivamente in aumento** sul canone a base d'asta, stabilito in **Euro 4.000,00/anno (quattromila /00)**, I.V.A. esclusa

Per la formulazione dell'offerta si può utilizzare il modello allegato 3) al presente bando. Si avverte che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale modello dovrà essere integrato con gli estremi delle imprese raggruppate e sottoscritto, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata e in caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

L'offerta dovrà, **a pena di esclusione**, essere debitamente **firmata** da persona in grado di impegnare legalmente il soggetto concorrente ed essere **inserita in una busta chiusa**, con almeno il lembo di chiusura della busta non preincollato dal produttore **controfirmato** dall'offerente e **sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente o altro strumento idoneo** a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto. Sulla busta potrà essere apposta la dicitura "OFFERTA", nonché il nome, ovvero la ragione/denominazione sociale dell'offerente. In tale busta non deve essere inserito nessun altro documento oltre all'offerta. **La busta chiusa dovrà essere inserita nel plico**, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto A) ed eventualmente B) e alla prova della costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente punto C).

L'offerta economica non verrà presa in considerazione se pari o inferiore alla base d'asta, se sottoposta a condizione, se generica o mancante di alcuni degli elementi in precedenza indicati. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ex artt. 1401 e seguenti del codice civile. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola il Comune di Castello-Molina di Fiemme.

L'importo del canone per la durata contrattuale sarà soggetto all'automatico adeguamento annuale in aumento in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

L'offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta economica non è regolarizzabile. Comporta quindi l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica, con le modalità indicate
- la mancata indicazione dell'importo del canone annuale, qualora non sia stato validamente espresso né in cifre né in lettere
- la presentazioni di offerte non in aumento, parziali o comunque condizionate.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, l'Autorità che presiede la gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione richiesta qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Nel caso di presentazione di più separate offerte da parte dello stesso offerente, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e vantaggiosa dall'Amministrazione.

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme si riserva la facoltà di non aggiudicazione e, del caso, di esperire altra procedura.

Lo schema del contratto di affittanza, da stipularsi con l'aggiudicatario della gara, recante i patti e condizioni che disciplineranno il rapporto di affitto, è allegato al presente bando, del quale è parte integrante.

6. MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

L'asta pubblica è espletata con il procedimento di seguito indicato.

Il giorno _____ ad ore _____ presso il Municipio di Castello-Molina di Fiemme il Presidente di gara alla presenza dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, alla formulazione della graduatoria delle offerte valide in ordine decrescente di importo offerto, e all'aggiudicazione provvisoria del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ovverosia all'offerta di importo maggiore.

Si chiarisce che, trattandosi di asta pubblica con offerta economica in aumento sul canone base, non si applica la procedura di individuazione e valutazione delle offerte anomale.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente di gara procede nella stessa adunanza ad una gara fra tali concorrenti presenti e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente; ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della successiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di affitto.

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme procederà alla verifica delle dichiarazioni corredanti l'offerta rese dall'aggiudicatario relative ai requisiti professionali e morali. L'eventuale riscontro di difformità è causa di decadenza dall'aggiudicazione, impregiudicate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra nei confronti dei soggetti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Qualora venisse verificata l'assenza di uno o più dei requisiti autodichiarati, si provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, alla segnalazione alle competenti autorità e all'aggiudicazione dell'asta al concorrente che segue in graduatoria.

7. STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto sarà stipulato ad avvenuta verifica dei requisiti. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con spese contrattuali, diritti di segreteria, imposta di bollo e fiscali, a carico dell'aggiudicatario mentre l'imposta di registro sarà ripartita in parti uguali tra il Comune e l'affittuario.

Tutte le spese relative e connesse alla stipulazione del contratto d'affitto sono a carico dell'aggiudicatario. Il Comune di Castello-Molina di Fiemme provvederà a convocare l'aggiudicatario, verificato il possesso dei requisiti autodichiarati, per stipulare il contratto sulla base dello schema allegato, previa costituzione di **cauzione definitiva**, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento del canone d'affitto, da prestarsi a mezzo di deposito in contanti presso il Tesoriere comunale o in forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa prestata da soggetto autorizzato con il rispetto delle condizioni e delle clausole che saranno indicate dall'Amministrazione, **per un importo pari ad una annualità del canone d'affitto del primo anno**, al netto di eventuali oneri fiscali.

Inoltre al fine della stipulazione del contratto dovranno essere prodotti l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio e l'apertura partita I.V.A., le polizze di cui all'art. 8 dello schema di contratto e la costituzione del deposito per spese contrattuali nella misura che sarà comunicata dall'Amministrazione.

Alla stipula seguirà la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per subingresso ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000 e s.m. e la consegna del locale con conseguente obbligo di corrispondere il canone d'affitto. L'apertura del bar dovrà avvenire secondo quanto precisato al paragrafo 7.

8. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario in via definitiva non si presenti alla data stabilita nella convocazione, il Comune di Castello-Molina di Fiemme provvederà:

- a) a inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni;
- b) qualora l'aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione e ad incamerare la cauzione provvisoria;
- c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria di cui al paragrafo 6.

In caso di sua conferma il Comune di Castello-Molina di Fiemme si atterrà alle disposizioni di cui al paragrafo 7.

Invece, in caso di mancata conferma, il Comune di Castello-Molina di Fiemme espleterà nuova asta pubblica. In ogni caso, il Comune di Castello-Molina di Fiemme si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

9. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO SUBENTRATO ALL'ORIGINARIO AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, subentrato all'originario aggiudicatario inadempiente, il Comune di Castello-Molina di Fiemme si atterrà alle previsioni di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 8, ed in seguito espleterà nuova asta pubblica.

In ogni caso, il Comune di Castello-Molina di Fiemme si riserva di richiedere a detto aggiudicatario in subentro il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

10. INFORMAZIONI VARIE

Requisiti sotto il profilo igienico-sanitario: il soggetto che gestisce l'esercizio ha l'obbligo di effettuare la registrazione dell'impresa alimentare presso gli sportelli dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari – Nucleo Operativo Igiene pubblica, secondo le modalità dalla stessa indicate. L'Azienda Sanitaria provinciale valuta il rispetto dei requisiti in capo ai soggetti interessati, attraverso attività di verifica e vigilanza presso i singoli esercizi, con applicazione delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle vigenti disposizioni.

Le spese inerenti le utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono, rifiuti e gas) e le loro eventuali volture sono a carico dell'affittuario, nonché quelle inerenti l'ordinaria manutenzione e la riparazione di attrezzature e arredi.

Ai sensi dell'art. 6 dello schema di contratto l'affittuario è tenuto ad effettuare gratuitamente la pulizia del bocciodromo coperto ad uso pubblico, la pulizia dell'adiacente campo polivalente ad uso pubblico e degli adiacenti servizi igienici pubblici.

L'affittuario durante gli orari di apertura dell'esercizio è tenuto all'apertura della porta di accesso esterna ai servizi igienici per permetterne l'utilizzo anche ai non clienti del bar.

L'affittuario, a propria cura e spese e previo consenso scritto dell'Amministrazione, potrà apportare eventuali migliorie al complesso; al termine della gestione, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 del contratto.

Tutte le spese contrattuali e i diritti di segreteria sono a carico dell'affittuario.

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo secondo quanto evidenziato nella dichiarazione A2) di pag.11 del presente bando, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio tecnico comunale, tel. 0462 - 340013.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Lazzarin dr. Marcello. Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti presso la Segreteria comunale **per iscritto** a mezzo e-mail: urp@comune.castellomolina.tn.it. Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte di interesse generale e i chiarimenti saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti ove è pubblicato il bando.

Il presente bando viene pubblicato per estratto su quotidiano locale, e integralmente con i relativi allegati all'Albo pretorio telematico del Comune di Castello-Molina di Fiemme all'indirizzo internet www.comune.castellomolina.tn.it, e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castello-Molina di Fiemme con sede a Castello di Fiemme (TN), Via Roma nr. 38 (e-mail comune@pec.comune.castellomolina.tn.it, sito internet www.comune.castellomolina.tn.it).

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale.

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: valutazione dell'idoneità professionale e morale dell'offerente e verifica delle dichiarazioni relative ai fini della partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto.

La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari: esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia, ai sensi di quanto disposto da: L.P. n. 2/2016 e s.m., L.P. n. 23/1990 e s.m., D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m..

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che secondo le norme sono tenuti a conoscerli e possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso: a titolo esemplificativo, A.N.AC. e Osservatorio provinciale per i lavori pubblici, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Cassa Edile, CCIAA, Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), uffici del Casellario giudiziale, Commissariato del Governo (o Prefettura competente) e Autorità Giudiziaria e di PS.

I dati possono essere oggetto di diffusione in quanto possono essere messi a disposizione di un pubblico indifferenziato attraverso l'Albo pretorio nel rispetto della normativa in tema di diritto di accesso e dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti: dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria e del Servizio Tecnico, nonché dal responsabile e dagli incaricati dei servizi dell'Amministrazione coinvolti negli adempimenti connessi all'espletamento del procedimento e alla gestione del contratto;

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Castello-Molina di Fiemme possa ammettere l'offerente alla gara e/o pervenire alla stipula del contratto;

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Marcello Lazzarin-

Allegati:

- testo dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.
- testo dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- testo dell'art. 11 del R.D. 773/1931 e s.m.
- testo dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.
- testo dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m. e dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- modello di dichiarazione di cui al punto A del paragrafo 5 del bando (allegato 1) (da utilizzare solo quello relativo alla corrispondente natura giuridica dell'offerente, da integrare in caso di raggruppamenti temporanei o di imprese in concordato preventivo con continuità aziendale)
- modello di dichiarazione del preposto di cui al punto B del paragrafo 5 del bando (allegato 2) (da utilizzare solo se il partecipante all'asta deve nominare un preposto, o perchè non è in possesso dei requisiti professionali o se, pur in possesso, non possa condurre personalmente l'esercizio pubblico)
- modello di offerta economica (allegato 3) (da integrare in caso di raggruppamenti temporanei)
- schema del contratto di affitto
- planimetria dei locali

Art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e s.m.
Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.
Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.
Casi in cui sono negate le autorizzazioni di polizia

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
 - 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
- Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
- Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.
Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

Art. 186-bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.

Concordato con continuità aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.

Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo [88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo [161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo [32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO
(se persona fisica non ancora iscritta alla CCIAA)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.
Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ in via _____
n. _____ di cittadinanza _____, codice
fiscale _____ tel. _____ fax _____
indirizzi di posta elettronica _____

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Castello-Molina di Fiemme per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.

D I C H I A R A

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

A1):

a) *(barrare la casella che interessa o il punto a2 in caso di mancanza del requisito professionale)*

- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

a2) *(in alternativa):* di impegnarsi a nominare preposto alla conduzione dell'esercizio di Bar Bastianazzo a Molina di Fiemme il/la Signor/a _____ *(indicare nome e cognome; tal soggetto è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al punto B), allegato 2) al bando)*

b)

- ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
 - bh) di non avere cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
- e) di non aver concluso, nei tre anni precedenti la data del bando, contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti

A2): di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa. Dichiaro inoltre di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione del compendio oggetto di locazione.

A3): di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Castello-Molina di Fiemme

Data _____

Firma

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO
(se imprenditore individuale iscritto alla CCIAA)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.
Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____, residente a _____ in via
_____ n. _____ di cittadinanza _____,
codice fiscale/partita IVA _____ tel. _____ fax _____
indirizzi di posta elettronica _____

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Castello-Molina di Fiemme per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme

D I C H I A R A

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

A1):

a) di essere iscritto presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____

(barrare la casella che interessa o il punto a2 in caso di mancanza del requisito professionale)

- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

a2) *(in alternativa)*: di impegnarsi a nominare preposto alla conduzione dell'esercizio bar Bastianazzo a Molina di Fiemme il/la Signor/a _____ *(indicare nome e cognome; tal soggetto è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al punto B), allegato 2) al bando)*

- b)
- ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione
 - bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
 - bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
 - bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
 - be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
 - bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
 - bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
 - bh) di non avere cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.
- c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali
- d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
- e) di non aver concluso, nei tre anni precedenti la data del bando, contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti
- A2):** di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa. Dichiara inoltre di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione del compendio oggetto di locazione.

A3): di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Data _____

Firma

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

**DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO
(se società)**

OGGETTO: Asta per affidamento gestione dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.
Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ in via _____
n. _____ di cittadinanza _____, codice
fiscale _____ in qualità di legale **rappresentante/delegato** (*cancellare la parte che non
interessa*) della società _____ con sede in
via _____ n. _____ partita IVA
_____ codice fiscale _____ tel. _____ fax _____
indirizzi di posta elettronica _____

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Castello-Molina di Fiemme per l'affidamento della
gestione a mezzo di contratto d'affitto dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme

D I C H I A R A

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

A1):

a) che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____

(*barrare la casella che interessa o il punto a2 in caso di mancanza del requisito professionale*)

☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano

☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere
prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge
11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto
ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

a2) (in alternativa): di impegnarsi a nominare preposto alla conduzione dell'esercizio di bar Bastianazzo a Molina di Fiemme il/la Signor/a _____ (indicare nome e cognome; tal soggetto è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al punto B), allegato 2) al bando)

b)

ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione

bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione

bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale

be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali

bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza

bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi

bh) di non avere cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.

e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf)

☐ e, (barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante), anche alle lettere bb), bc), bd), be), bg) e bh)

c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali

☐ (barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante) e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo

Ai sensi del punto b) e del punto c) si dichiara che:

- (in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono i signori:

- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i signori:

- (in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i signori:

d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Ai sensi del punto d) si dichiara che:

- (in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono i signori:

- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i signori:

- (in caso di società di capitali) che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i signori:

e) di non aver concluso, nei tre anni precedenti la data del bando, contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti

A2): di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa. Dichiaro inoltre di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione del compendio oggetto di locazione.

A3): di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Castello-Molina di Fiemme

Data _____

Firma

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
- 2) copia conforme all'originale dell'atto di delega nel caso di domanda presentata dal delegato della società

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO A) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO
(se associazione o ente)

OGGETTO: Asta per affidamento gestione dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.
Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione, visione locali, remuneratività offerta.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente a _____ in via _____
_____ n. _____ di cittadinanza _____, codice fiscale _____
_____ in qualità di legale **rappresentante/delegato** della **associazione/ente** (*cancellare le parti che non interessano*) _____ con sede in _____ via _____
_____ n. _____ partita IVA _____ codice fiscale _____
_____ tel. _____ fax _____ indirizzi di posta elettronica _____

al fine di partecipare all'asta indetta dal Comune di Castello-Molina di Fiemme per l'affidamento della gestione a mezzo di contratto d'affitto dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme

D I C H I A R A

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto A) del paragrafo 5 del bando di gara:

A1):

a)

- ☐ che l'associazione/ente è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____ (*barrare e completare solo se iscritti*)
(*barrare la casella che interessa o il punto a2 in caso di mancanza del requisito professionale*)
- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

a2) *(in alternativa)*: di impegnarsi a nominare preposto alla conduzione dell'esercizio presso il Bar Bastianazzo a Molina di Fiemme il/la Signor/a _____ *(indicare nome e cognome; tal soggetto è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al punto B), allegato 2) al bando)*

b)

ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione

bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione

bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale

be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali

bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza

bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi

bh) di non avere cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.

e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne o misure di cui alla lettera bf)

☐ e, *(barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante)*, anche alle lettere bb), bc), bd), be), bg) e bh)

c) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere interdetto dallo svolgere attività professionali e imprenditoriali

☐ *(barrare solo se la dichiarazione è fatta dal legale rappresentante)* e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne e sanzioni del medesimo tipo

Ai sensi del punto b) e del punto c) si dichiara che:

- il legale rappresentante dell'associazione/ente è il signor:

d) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Ai sensi del punto d) si dichiara che:

- il legale rappresentante dell'associazione/ente è il signor:

e) di non aver concluso, nei tre anni precedenti la data del bando, contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti del Comune di Castello-Molina di Fiemme che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castello-Molina di Fiemme nei propri confronti

A2): di conoscere e accettare i locali, le attrezzature, le condizioni di affitto, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, e di ritenere l'offerta che si produce nel complesso remunerativa. Dichiara inoltre di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione del compendio oggetto di locazione.

A3): di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Castello-Molina di Fiemme

Data _____

Firma

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
- 2) copia conforme all'originale dell'atto di delega nel caso di domanda presentata dal delegato dell'associazione/ente

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO B) DEL PARAGRAFO 5 DEL BANDO

OGGETTO: Asta per affidamento gestione dell'azienda denominata "bar Bastianazzo" a Molina di Fiemme.
Dichiarazione possesso requisiti professionali e morali del preposto.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente a _____ in via _____
_____ n. _____ di cittadinanza _____,
codice fiscale _____ tel. _____ fax _____
indirizzi di posta elettronica _____

D I C H I A R A

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni anche penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

secondo quanto prescritto nel punto B) del paragrafo 5 del bando di gara:

a) *(barrare la casella che interessa)*

- ☐ aa) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- ☐ ab) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- ☐ ac) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- ☐ ad) di essere in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ottenuta prima del 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 04.08.1988 n. 375 (tabelle I,VI,VII-II,III,IV,V-VIII)

b)

- ba) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione
- bb) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- bc) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione

- bd) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
- be) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- bf) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (ora D.Lgs.06.09.2011 n. 159 e s.m.), e di non essere sottoposto a misure di sicurezza
- bg) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi
- bh) di non avere cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.
- c) di impegnarsi ad accettare l'incarico di **preposto** alla conduzione dell'esercizio del Bar Bastianazzo a Molina di Fiemme in caso di aggiudicazione a favore di _____ (*indicare nome e cognome o ragione sociale del partecipante all'asta*);

Data _____

Firma

Allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Allegato 3)
N.B. in carta resa legale
Euro 16,00

**OGGETTO: OFFERTA PER ASTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'AZIENDA
DENOMINATA "BAR BASTIANAZZO" A MOLINA DI FIEMME.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ in via _____ n. _____ di
cittadinanza _____, codice fiscale _____

(eventualmente)

in qualità di legale rappresentante/delegato della società/associazione/ente
_____ *(cancellare le parti che non interessano)* con sede in
_____ via _____ n. _____ partita IVA
_____ codice fiscale _____ tel. _____ e-mail _____

OFFRE

per l'affidamento della gestione dell'attività di bar, con somministrazione di pasti veloci attraverso la
stipulazione di contratto di affitto, e tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali, il canone annuo iniziale di
Euro _____ (diconsi Euro _____) I.V.A.
di legge esclusa.

Data _____

Firma

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n.

dd.

**AFFITTO DELL'AZIENDA "BAR BASTIANAZZO" A
MOLINA DI FIEMME.**

Tra i Signori:

1) LARGER MARCO, nato a _____ il _____, Sindaco p.t.
del Comune di Castello-Molina di Fiemme, con Sede in Castello-Molina
di Fiemme, Via, Roma, 38, (C.F. e P.I. 00128850229), in nome e per
conto del quale agisce, nel presente atto di seguito denominato anche
"Comune" o "affittante";-----

2) _____, nato/a a ____ (__) il _____, residente a _____ (____), in
_____ n. __, Codice fiscale _____ - partita IVA
_____, di seguito per brevità denominato/a "Affittuario".----

In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione G.C. nr. __ dd. _____,
esecutiva, si conviene e si stipula quanto segue:-----

1) Il Comune di Castello – Molina di Fiemme affitta a _____, con sede
in _____, l'azienda denominata "Bar Bastianazzo" ubicata a
Molina di Fiemme, in via Rogge n. 5, costituita dallo chalet bar (p.ed. 297 C.C.
Castello di Fiemme), con gli arredi e le attrezzature esistenti, così come risultanti
da apposito inventario che i contraenti sottoscrivono a parte contestualmente al
presente atto. I beni dati in affitto dovranno essere destinati esclusivamente
all'esercizio dell'attività di bar, con somministrazione di pasti veloci. E' inoltre

consentito lo svolgimento da parte della ditta, nei locali concessi in affitto, previa effettuazione da parte della stessa degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, dell'attività di noleggio di sci da fondo, biciclette o altre attrezzature sportive. -----

2) La durata del contratto è convenuta in anni sei a partire dalla data odierna e pertanto fino al _____, salvo eventuale rinnovo a scadenza per uguale periodo a seguito di apposito provvedimento. -----

3) Il canone d'affitto annuo è convenuto ed accettato, per il primo anno, in Euro _____, oltre ad IVA di legge e dovrà essere pagato in due rate semestrali posticipate di uguale ammontare, previa presentazione di fattura da parte del Comune. Il canone sarà aggiornato anno per anno, a partire dal terzo, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.-----

L'affittuario si dichiara sin d'ora impegnata a versare puntualmente il canone di affitto entro i termini precedentemente indicati, acconsentendo che, in caso di ritardo, sia applicata dal Comune la maggiorazione pari all'interesse legale. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza, produrrà di diritto la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno. --

4) L'affittuario ha prestato cauzione definitiva in favore del Comune, in forma di deposito in contanti c/o il tesoriere comunale di importo pari ad € _____ (_____), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.P. nr. 23/1990 e

ss.mm. e dell'art. 4 del relativo Regolamento di esecuzione. La cauzione, è costituita a titolo di penale in caso di inadempimento, negligenza o ritardo nella esecuzione del contratto. La cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto, ad avvenuto adempimento, da parte dell'affittuario, di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune. Essa potrà essere incamerata in tutto o in parte dal Comune, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, nel caso in cui l'affittuario non adempia anche ad una sola delle obbligazioni contrattuali, con obbligo della immediata ricostituzione, sotto pena di risoluzione ipso jure del contratto.-----

5) L'immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature vengono consegnati alla ditta in normale stato di funzionalità e dovranno essere riconsegnati al Comune nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Nessuna variazione, addizione o miglioria potrà essere eseguita dalla ditta se non autorizzata per iscritto dal Comune; comunque, l'affittuario non potrà pretendere alcun indennizzo per migliorie o incrementi nell'attività esercitata nell'immobile oggetto del contratto. Eventuali interventi di miglioria apportati dalla ditta per rendere il complesso più funzionale alle proprie esigenze, previamente autorizzati per iscritto dal Comune, sono a suo totale carico e diverranno proprietà del Comune, a meno che questi non richieda la riduzione in pristino, con spese a carico dell'affittuario. -----

6) L'affittuario dovrà effettuare gratuitamente quali attività connesse, il servizio di pulizia del bocciodromo coperto ad uso pubblico, quello di pulizia dell'adiacente campetto polivalente ad uso pubblico e degli adiacenti servizi igienici pub-

blici. Si precisa peraltro che restano a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a bar, nonché le manutenzioni (esclusa la pulizia) del campetto polivalente e del bocciodromo coperto. Da parte dell'affittuario dovrà essere particolarmente curato il servizio di pulizia all'interno ed all'esterno dell'immobile adibito a bar, degli spazi immediatamente adiacenti, del bocciodromo coperto, nonché quello degli adiacenti servizi igienici pubblici e dell'adiacente campetto polivalente. L'affittuario durante gli orari di apertura dell'esercizio è tenuto all'apertura della porta di accesso esterna ai servizi igienici per permetterne l'utilizzo anche ai non clienti del bar. L'affittuario dovrà adottare, nella gestione dell'azienda, ogni accorgimento utile ad evitare disturbi alla quiete pubblica. -----

7) L'affittuario si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di pubblici esercizi. L'apertura giornaliera del bar deve avvenire incondizionatamente almeno alle ore 9.00 e la chiusura incondizionatamente entro le ore 24.00. Sono fatti salvi specifici accordi in deroga, da stipularsi per iscritto con il Comune. Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge in materia, l'eventuale giorno di chiusura settimanale del bar dovrà coincidere con la giornata del mercoledì; durante i mesi di luglio ed agosto, il bar dovrà comunque restare aperto tutti i giorni della settimana. -----

È fatto divieto assoluto di installare e detenere, nell'immobile dato in affitto apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. (cd. macchinette new slot e macchinette VLT- Video Lottery Terminals).-----

È altresì fatto espresso divieto alla ditta di modificare la destinazione d'uso dei

beni oggetto di affitto, nonché di subaffittare e/o cedere a terzi il contratto, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune. -----

8) L'affittuario è custode dei beni affittati e pertanto esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che gli potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi o che potessero essere causati a terzi nel corso della gestione. -----

A tal fine l'affittuario ha stipulato, con primaria Compagnia, idonea polizza assicurativa per i rischi (incendio, furto, RCT) derivanti dalla attività di gestione dell'azienda Bar Bastianazzo, polizza agli atti sub prot. com. n. _____ di data _____.

9) L'affittuario dichiara di aver preso visione preventivamente, attraverso sopralluogo, dell'azienda "Bar Bastianazzo" e di averla trovata idonea alle proprie esigenze in relazione all'attività da esercitare. -----

10) Il Comune può accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco, se la ditta osserva gli obblighi che gli incombono derivanti dal presente contratto. -----

11) Al termine del contratto i titoli autorizzatori dovranno essere riconsegnati al legale rappresentante del Comune, che provvederà alla reintestazione a suo nome. -----

12) Tutte le spese ordinarie di gestione dell'azienda Bar Bastianazzo (allacciamento e consumi di luce, servizio idrico, tariffa rifiuti, telefono, ogni e qualsiasi tributo, interventi di ordinaria manutenzione in genere, etc.), sono a carico dell'affittuario, fatta eccezione per le spese relative all'energia elettrica della pubblica illuminazione e per il funzionamento delle pompe idrauliche installate nei locali di deposito dello chalet, che restano a carico del Comune. L'affittuario

si impegna a provvedere alla tempestiva stipulazione a proprio nome dei contratti relativi alle varie utenze.-----

Sono pure a carico dell'affittuario le spese per il rilascio delle licenze di legge, nonché ogni altra inerente e conseguente al presente contratto, fatta eccezione per l'imposta di registro che grava in parti uguali sul Comune e l'affittuario. La mancata rifusione all'Amministrazione comunale, anche parziale, delle spese di propria spettanza, eventualmente anticipate dal Comune per conto della ditta, decorso il termine di 8 (otto) giorni dalla scadenza, produrrà di diritto la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno.-----

13) Al termine del rapporto, l'affittuario si impegna a riconsegnare l'azienda puntualmente, senza ulteriori indennizzi da parte del Comune. Saranno conteggiati a debito dell'affittuario i danneggiamenti constatati e l'eventuale mancanza di arredi, mobili ed attrezzature rilevati secondo l'inventario di consegna. L'eventuale differenza fra la consistenza dell'inventario all'inizio e alla fine del contratto sarà regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine del contratto stesso.-----

14) Ciascuna delle due Parti potrà recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicare all'altra con raccomandata A.R. o PEC.-----

15) Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nelle ipotesi di: mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del canone ai sensi del precedente art. 3); subaffitto o cessione a terzi del rapporto; violazione

del divieto di installazione e detenzione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. (cd. macchinette new slot e macchinette VLT- Video Lottery Terminals); gravi inefficienze od inosservanze di quanto stabilito con il presente atto per la gestione dell'esercizio.-----

16) Tutte le controversie e divergenze che possano sorgere tra le Parti e che non vengano risolte di comune accordo saranno deferite ad una Commissione di tre arbitri, amichevolmente, scelti e nominati: uno dal Comune, uno dall'affittuario, il terzo da entrambe le Parti ed in difetto dal Presidente del Tribunale di Trento. Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. La Commissione arbitrale deciderà inappellabilmente, con i poteri di amichevole composizione, anche sulle spese di giudizio. -----

17) Per tutti gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica degli atti esecutivi, l'affittuario dichiara di essere domiciliato presso la propria sede legale di_____.-----

18) Tutte le modifiche al presente contratto si intendono valide ed operanti qualora risultino effettuate per iscritto e controfirmate dalle Parti contraenti; qualora a tanto non si adempia, le stesse si considereranno come non intervenute.-----

19) L'affittuario dichiara, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 29.08.2005, nr. 192 e s.m., di aver ricevuto dal Comune le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio Bar Bastianazzo. Copia semplice di detto attestato è allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub A).-----

20) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 40 del DPR n. 131 del 1986 e

ss.mm., le Parti dichiarano di optare per l'applicazione del regime IVA e per l'applicazione dell'imposta di registro nella misura di legge. -----

21) Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m., l'Affittuario dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, la ragione sociale del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati. In base a detta informativa l'Affittuario conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. -----

22) Le Parti dichiarano in particolare di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 3 (canone d'affitto), 4 (cauzione definitiva), 7 (aperture, orari e divieti), 8 (responsabilità e garanzie assicurative), 12 (spese), 14 (recesso), 15 (risoluzione del contratto), 16 (controversie) del presente contratto. Pertanto, dopo le firme in calce al presente atto, sottoscrivono separatamente tali clausole. -----

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castello-Molina di Fiemme,
il Sindaco (Larger Marco)

Per l'affittuario

il Legale rappresentante

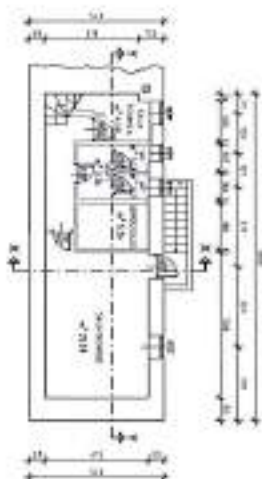
Sottoscrizione separata, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle
clausole richiamate nell'art. 22 del presente contratto.

Per il Comune di Castello-Molina di Fiemme,
il Sindaco (Larger Marco)

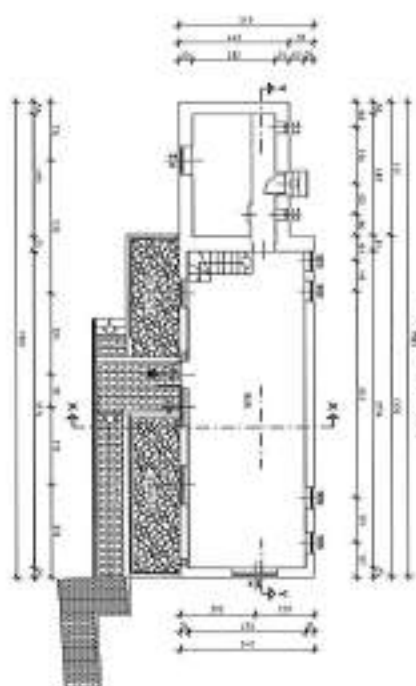
Per l'affittuario

il Legale rappresentante

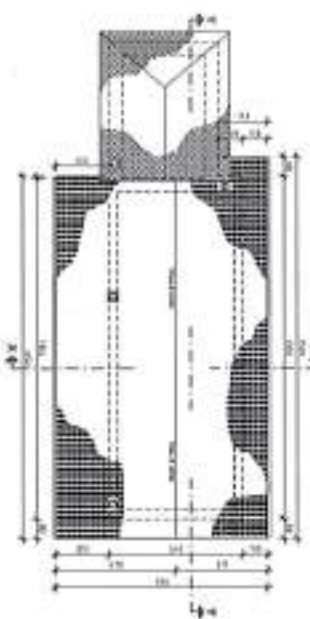
PIANO SEMINTERRATO



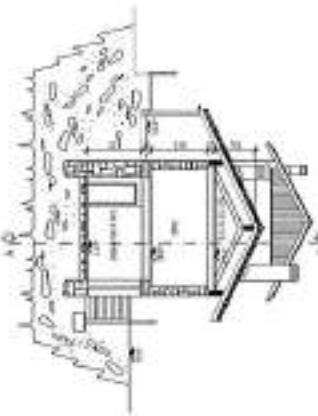
PIANO TERRA



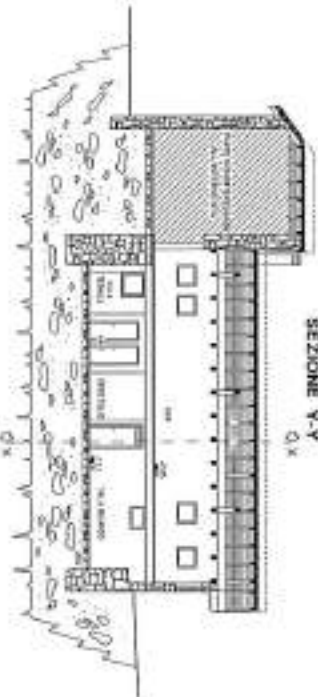
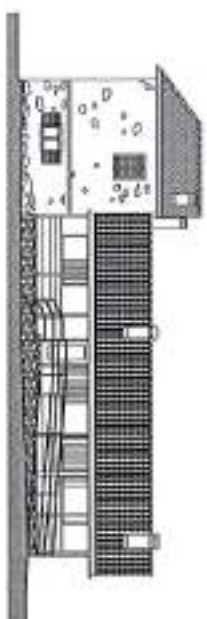
PIANTA COPERTURA



SEZIONE X-X



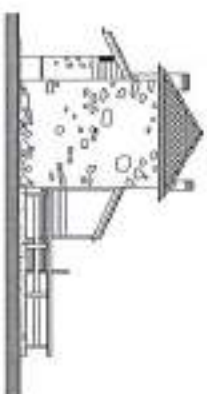
SEZIONE V-V

**PROSPETTO SUC**

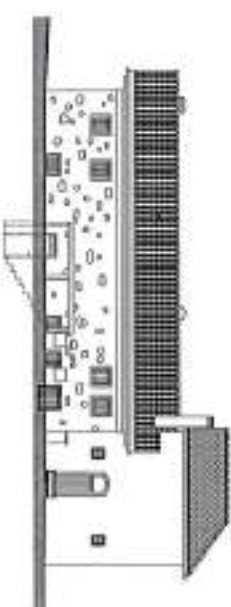
PROSPETTO LIST



PROSPETTO OVERST



PROSPETTO NONO



COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GRISERVA1 DEL 17/02/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
	U	1234	190	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.000,00	1.210,00	0,00	3.210,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				2.000,00	1.210,00	0,00	3.210,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva					
	U	1899	490	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ARMONIZZAZIONE	28.000,00	0,00	-1.210,00	26.790,00
	AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				28.000,00	0,00	-1.210,00	26.790,00
TOTALE USCITA					30.000,00	1.210,00	-1.210,00	30.000,00

DIFFERENZE					-1.210,00	1.210,00	
-------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	--

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GRISERVA1 DEL 17/02/2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
	U	1234	190	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
	AG00			SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI - Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva					
	U	1899	491	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ARMONIZZAZIONE	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00
	AF00			SERVIZIO AFFARI FINANZIARI - Collaboratore Contabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00
TOTALE USCITA					0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00

DIFFERENZE					-1.210,00	1.210,00		
-------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	--	--